

TOSTI. Vorrei pregare l'amico Bonardi di voler ritirare il suo emendamento.

Effettivamente non esiste la stessa misura per i pescatori di acqua dolce e di mare, ma non bisogna dimenticare che la pesca di mare non importa alcuna spesa all'erario, viceversa la pesca di acqua dolce costa ogni anno per i ripopolamenti somme abbastanza rilevanti finora, che diventeranno più rilevanti in seguito all'applicazione di questa legge.

Quindi questa piccola tassa imposta ai pescatori di acqua dolce, che è in relazione ad un desiderio manifestato dalle Associazioni di pesca dell'Alta Italia, sia della Lombardia sia del Piemonte, non è cosa che possa danneggiarli enormemente.

Sicchè l'amico Bonardi potrebbe non far rischiare a questa legge di tornare davanti al Senato, perchè — del resto — se ritocchi dovessero apportarsi, non dovrebbero essere limitati solo al punto, che egli ha trattato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stucchi.

STUCCHI. Non voglio chiedere al ministro di introdurre un emendamento che forse potrebbe far arenare la legge, però gli rivolgo una raccomandazione: che nell'applicazione di questa tassa si usi la massima indulgenza e si faccia il possibile di alleviarla, per il bene dei nostri paesi, che vivono della risorsa della pesca in riva ai nostri laghi.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonardi insiste nel suo emendamento?

BONARDI. Non voglio assumere la responsabilità di provocare a questa legge un nuovo rinvio, quantunque sia strano venga discussa in uno scorcio tumultuario di seduta e quindi ritiro l'emendamento, ma vorrei fare una viva raccomandazione.

Se questa disposizione deve permanere, se si vuol conservare questa diversità di trattamento fra il modesto pescatore di lago e i pescatori di mare, almeno nell'applicazione della legge si tenga presente questa condizione. Nella compilazione del regolamento si esonerino dalla tassa i poveri, quanti vivono esclusivamente della pesca di lago e di fiume, si attenni con giustizia la maggior gravità usata ai pescatori dei nostri laghi, e nell'applicazione delle sanzioni e disposizioni relative si voglia usare quella larghezza equa, la quale impedirà avvengano agitazioni gravi.

Credete pure, che talvolta anche l'acqua dolce porta le sue amarezze, specie se date dal bisogno.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 20, del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 21.

Le disposizioni dei titoli 3 e 4 della presente legge sono estese ai pescatori, che esercitino la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.

Il titolo 5 si applica anche per le acque pubbliche e per quelle soggette a diritti privati ed esclusivi di pesca.

Le funzioni che per la pesca marittima sono affidate ai capitani di porto, per quella delle acque lacuali e fluviali spettano ai prefetti e sottoprefetti di ciascuna provincia.

(È approvato).

Art. 22.

Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non sieno stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della pubblicazione della presente legge.

Sono pure estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, sebbene esercitati, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente dell'articolo 3 del Régio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero, se entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata con i documenti prescritti dall'articolo 4 del sopra citato decreto.

Entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, il ministro di agricoltura provvederà alla revisione dei decreti con i quali già venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca.

Il riconoscimento può essere revocato mediante decreto del ministro di agricoltura, su conforme parere del Comitato interministeriale della pesca, e contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'articolo 16.

Potrà essere concessa l'espropriazione per pubblica utilità di quei diritti esclusivi di pesca che, secondo il giudizio dell'Ispettorato d'accordo con la Regia pre-